



TRIBUNALE DI GENOVA

Tirocinio formativo presso il Tribunale di Genova Della durata di diciotto mesi destinato a laureati in giurisprudenza

BANDO per la presentazione di domande diretto allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale di Genova ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.06.2013 n.69, convertito con legge 98/13 come modificato dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90/14 convertito con legge 114/14)

IL PRESIDENTE

Ritenuto di dover disporre un nuovo bando per l'inserimento di un congruo numero di stagisti nelle sezioni giudicanti come parti integranti dell'ufficio del processo di cui all'art. 50 D.L. 90/2014, tenendo conto delle necessità di collaborazione per le attività giudiziarie e contemperandole con le esigenze formative dei richiedenti (si allegano a tal fine, quali parti integranti del bando, progetto di formazione e attività del tirocinante), ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.06.2013 n.69, convertito con legge 98/13 come modificato dall'art. 50 co. 2 del D.L. n. 90/14 convertito con legge 114/14)

DETERMINA

I posti disponibili in relazione al presente bando in numero di **30** (di cui n. **20** per il settore penale e n. **10** per il settore civile), segnalando fin d'ora che nel caso di affidamento a sezioni specialistiche, quali Sezione famiglia e Sezioni Immigrazione, il periodo di tirocinio nel settore civile potrebbe essere suddiviso fra più sezioni, sentito il coordinatore, il magistrato formatore e il tirocinante.

L'inizio dello stage è fissato per il giorno **9 SETTEMBRE 2022** con termine il **9 MARZO 2024**.

FISSA

Come termine per la presentazione delle domande il giorno **26 LUGLIO 2022**

Per l'ipotesi di mancata copertura col presente bando dei posti indicati, è ammessa la presentazione di domande fino alla copertura dei posti disponibili anche oltre la scadenza sopra indicata, domande che verranno valutate sempre in relazione al presente bando; in tal caso con il provvedimento di ammissione sarà specificata la data d'inizio e di conclusione del tirocinio.

I candidati all'atto della presentazione della domanda, ed in calce alla stessa, dovranno dichiarare il possesso di competenze linguistiche indicando espressamente la lingua straniera conosciuta;

I candidati interessati a svolgere lo stage nell'ambito del settore civile, potranno indicare l'interesse specifico, in ordine di preferenza, nelle seguenti materie:

- a) Diritto di famiglia
- b) Diritto del lavoro
- c) Diritto commerciale e societario / contrattualistica
- d) Diritto fallimentare e procedure concorsuali
- e) Responsabilità professionale ed extra contrattuale
- f) Proprietà / locazioni e diritti reali / successioni
- g) Protezione internazionale

Di ciò si potrà eventualmente tenere conto ai fini dell'assegnazione, fatta salva ogni eventuale diversa determinazione in relazione ad esigenze di ufficio.

Si fa presente che l'assegnazione al settore (civile/penale) e nell'ambito del civile alle singole sezioni sarà effettuato tenuto conto in linea di massima delle preferenze espresse, delle competenze e delle eventuali cause d'incompatibilità in base a graduatorie degli aspiranti tirocinanti, sulla base dei criteri di cui all'art. 73 L. 98/2013, comma 2.

COMUNICA

Che il giorno **13 Luglio 2022 ore 15.30** presso l'aula **Biblioteca piano 11 stanza 81** del Palazzo di Giustizia, si terrà un incontro formativo sul tirocinio (*riproposto in data 26 Ottobre 2022*) con i coordinatori del medesimo e con alcuni degli attuali tirocinanti ove verrà illustrata l'attività e il progetto formativo.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso della durata almeno quadriennale;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, secondo comma, lettera g) del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi con pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Non abbiano compiuto i trent'anni di età.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEQUENTI

Il periodo di formazione teorico-pratico presso il Tribunale di Genova sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

per tutta la durata dello stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Genova, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi mandato professionale;

per espressa previsione dell'art. 73 del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito con legge 98/2013, *“lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi”*;

spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia determinare, ai sensi del citato art. 73 Legge 98/2013, modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza

dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio o comunque un impegno di circa 20 ore settimanali, con le modalità che saranno individuate dal magistrato formatore.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore al quale sono affidati, e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante e il periodo di formazione, con obbligo di mantenere e il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata lo specificamente dedicati ad organizzati con scadenze almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

ESITO DELLO STAGE

Il magistrato formatore, al termine dello stage, previa acquisizione di autorelazione da parte del tirocinante, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'Ufficio.

L'esito positivo dello stage è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali di esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorso indetti da altre amministrazioni dello stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di altri titoli e di merito.

Costituisce titolo di preferenza per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale e Vice Procuratore onorario.

Costituisce titolo per l'accesso al concorso per Magistrato ordinario, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1006, n. 160 e successive modifiche.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi della circolare del Ministero della Giustizia Prot. 27/12/2021 – 0008374.E (allegata al presente bando) la domanda di partecipazione allo stage potrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** in via Telematica all'indirizzo **<https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>**

CRITERI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORI A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità di requisiti previsti dal precedente periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Si richiede di dare massima divulgazione al presente bando tramite pubblicazione sul sito URP ed invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, all'Università di Genova e alla Scuola delle Professioni Legali dell'Università di Genova.

Genova, li  3 GIU 2022

Il Presidente del Tribunale
(Dott. Enrico Ravera)

